

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e alla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2013/C 27/03)

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 21 marzo 2012 la Commissione ha adottato:

- una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (la «proposta sul distacco dei lavoratori») ⁽¹⁾ e
- una proposta concernente un regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (la «proposta sulle azioni collettive») ⁽²⁾.

2. Le due proposte collegate sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 26 marzo 2012.

3. Il GEPD accoglie con favore il fatto che la Commissione lo abbia consultato formalmente in seguito all'adozione delle proposte e che si faccia riferimento al presente parere nel preambolo della proposta sul distacco dei lavoratori. Tuttavia, si rammarica per non aver avuto l'opportunità di formulare osservazioni informali prima dell'adozione dei progetti di proposte.

1.2. Obiettivi e contesto delle proposte

4. La proposta sul distacco dei lavoratori ha lo scopo di migliorare, accrescere e rafforzare le modalità secondo cui la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi («direttiva sul distacco dei lavoratori») ⁽³⁾ viene attuata, applicata e fatta rispettare nell'Unione europea. La proposta intende raggiungere tale scopo attraverso la definizione di un quadro generale comune, in modo tale da garantire che la direttiva venga attuata, applicata e rispettata in modo migliore e più uniforme, includendo misure atte a prevenire eventuali elusioni o violazioni delle norme ⁽⁴⁾.

5. L'obiettivo della proposta sulle azioni collettive è chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello dell'UE nell'ambito dell'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi ⁽⁵⁾.

1.3. Disposizioni pertinenti e obiettivi del parere del GEPD

6. Sebbene il trattamento dei dati personali non sia l'obiettivo principale di nessuna delle due proposte, almeno una delle proposte — la proposta sul distacco dei lavoratori — implica il trattamento di una quantità significativa di dati personali. Come verrà mostrato di seguito, tali dati personali possono riferirsi ai lavoratori distaccati nonché a individui che agiscono a nome delle imprese che effettuano il distacco quali responsabili aziendali, direzione, rappresentanti della società o dipendenti. Inoltre, le imprese che effettuano il distacco possono anche essere persone fisiche e, in tal caso, anche i loro dati personali possono essere trattati. Alcuni dei dati trattati possono essere dati sensibili ⁽⁶⁾: in particolare, le autorità competenti possono scambiarsi i dati riguardanti sospette elusioni o violazioni delle norme.

⁽¹⁾ COM(2012) 131 definitivo.

⁽²⁾ COM(2012) 130 definitivo.

⁽³⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Si veda la relazione, pagina 11, sezione 3.1, paragrafo 1.

⁽⁵⁾ Si veda la relazione, pagina 10, sezione 3.1, paragrafo 4.

⁽⁶⁾ Rientra nella definizione di «categorie particolari di dati» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.

7. Dal punto di vista della protezione dei dati, le tre disposizioni più pertinenti della proposta sul distacco dei lavoratori sono:

- l'articolo 6, paragrafo 2, che consente gli scambi bilaterali di informazioni (che «consiste [...] nel rispondere alle motivate richieste di informazioni»),
- l'articolo 6, paragrafo 6, che esige che gli Stati membri dispongano che i registri dei prestatori di servizi possano essere consultati dalle autorità competenti di altri Stati membri «alle stesse condizioni»; e
- l'articolo 7, paragrafo 2, che impone allo Stato membro di stabilimento di comunicare di propria iniziativa allo Stato membro in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività le informazioni riguardanti la presunta esistenza di irregolarità.

8. Il trattamento dei dati personali in tutti e tre i casi è previsto nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno («IMI») ⁽¹⁾.

9. Per quanto riguarda la proposta sulle azioni collettive, il meccanismo di allerta previsto dall'articolo 4 sembra consentire lo scambio di dati personali, compresi i dati sensibili (informazioni relative alla partecipazione a scioperi o ad azioni collettive analoghe ⁽²⁾). Tuttavia, come si noterà dalla sezione 4 di seguito, lo scambio di dati personali non sembra essere l'intenzione del legislatore e, pertanto, si presume che sia possibile affrontare eventuali preoccupazioni semplicemente chiarendo che tali allerte non devono comprendere dati personali sensibili.

2. Conclusioni

32. Il GEPD è lieto di constatare che la proposta sul distacco dei lavoratori affronta questioni relative alla protezione dei dati. Inoltre, il GEPD accoglie con favore il fatto che venga proposto l'uso di un sistema di informazione esistente, l'IMI, per la cooperazione amministrativa, che a livello pratico offre già una serie di garanzie della protezione dei dati e per cui si prevede presto l'adozione di garanzie specifiche ai sensi del regolamento IMI.

33. Per far fronte ad altre eventuali preoccupazioni in materia di protezione dei dati, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni.

34. Come osservazione generale, il GEPD raccomanda che il riferimento al quadro per la protezione dei dati applicabile venga sancito in una norma di diritto sostanziale piuttosto che in un considerando e che venga ulteriormente articolato in riferimento alle «norme nazionali che attuano» la direttiva 95/46/CE.

35. In merito agli scambi bilaterali di informazioni ai sensi della proposta sul distacco dei lavoratori (articolo 6, paragrafo 2), il GEPD raccomanda di specificare più chiaramente le finalità ammissibili per lo scambio di informazioni all'interno della proposta. In particolare, occorre eliminare la frase «presunte attività transnazionali illegali» e riformulare la disposizione al fine di garantire che ogni scambio di dati personali sia possibile solo ai fini di «indagini su casi di violazione delle norme applicabili al distacco dei lavoratori» (o di altre finalità chiaramente precisate nella proposta).

36. Per quanto riguarda l'accesso ai registri dei prestatori di servizi da parte delle autorità competenti degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 6), il GEPD raccomanda di specificare più chiaramente all'interno della proposta quali sono i registri attualmente interessati. In particolare, l'articolo in questione non dovrebbe essere usato come base giuridica allo scopo di consentire l'accesso ai registri stabiliti in alcuni Stati membri in cui le imprese che effettuano il distacco devono dichiarare, tra l'altro, determinati dati personali riguardanti i loro dipendenti distaccati.

⁽¹⁾ Si veda l'articolo 19 della proposta sul distacco dei lavoratori, che modifica l'allegato I del regolamento IMI. Si veda inoltre la proposta della Commissione di regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:IT:PDF> Si prevede che il regolamento IMI venga adottato nel corso dell'anno. A novembre del 2011 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta della Commissione (GU C 48 del 18.2.2012, pag. 2).

⁽²⁾ Rientra nelle «categorie particolari di dati» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

37. Inoltre, se e quando si programmerà l'interconnessione dei registri come un progetto comune europeo anche in quest'area, le garanzie per la protezione dei dati dovranno essere attentamente considerate a livello europeo.

38. Per quanto concerne il sistema di allerta in caso di possibili irregolarità (articolo 7, paragrafo 2), il GEPD raccomanda che la proposta:

- specifichi in modo inequivocabile che l'invio di allerte è possibile solo nel caso in cui sussista un «ragionevole sospetto» di possibili irregolarità,
- esiga la chiusura automatica dei casi in seguito alla ricezione di un'allerta, al fine di garantire che il sistema di allerta funzioni come meccanismo di segnalazione e non come lista nera a lungo termine; e
- garantisca che le allerte vengano inviate solo alle autorità competenti degli Stati membri e che tali autorità mantengano la riservatezza sulle informazioni ricevute e non le diffondano né le pubblicino.

39. Per quanto riguarda la proposta sulle azioni collettive, l'articolo 4 dovrebbe precisare che tali allerte non devono contenere dati personali sensibili.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2012

Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
